

# COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

E-mail: [comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it](mailto:comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it)

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

Ente con  
sistema di  
gestione per  
la qualità  
certificato

Settore quinto

Responsabile del procedimento: Istr. Dir.vo Alessandro Rigolon

Ordinanza n° **175/2008 del 07 Agosto 2008**

## **DIVIETO DI BIVACCO CON AUTOCARAVAN, CARAVAN, FURGONI ED AUTOVEICOLI IN GENERE IN LUOGHI DI PARCHEGGIO DELLA CITTA'**

### **IL SINDACO**

**PRESO ATTO** del crescente disturbo arrecato dalle soste di autocaravan, caravan, furgoni, autoveicoli in genere in numerosi luoghi di parcheggio della città, in particolare in zona industriale e artigianale della stessa, da parte di persone che bivaccano letteralmente sul suolo pubblico utilizzando pertanto i veicoli e la strada in modo improprio, facendone il luogo della propria dimora;

**RILEVATO** dai rapporti della Polizia Locale, dal numero delle ordinanze di sgombero eseguite, dalle segnalazioni e lamentele dei cittadini che pressochè quotidianamente segnalano tale disagio, indicando precisamente il luogo in cui avviene lo stazionamento improprio, che il fenomeno assume una costante valenza negativa ed accresce il senso di disagio del cittadino che vede nell'appropriarsi di tali spazi comuni da parte anche di gruppi e famiglie nomadi una diminuzione delle proprie possibilità relazionali in considerazione del fatto che, unitamente alla sosta dei veicoli, si assiste anche ad un'occupazione degli spazi verdi, dei parchi giochi e dei luoghi in cui è possibile per il cittadino esercitare la cosiddetta vita di relazione sociale nelle varie parti della città;

**VERIFICATO** che, sempre più spesso, tali aree vengono lasciate in condizioni igieniche precarie a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi, ogni qualvolta siano fatte oggetto di bivacco occasionale e che non essendo materialmente possibile per l'Amministrazione Comunale vigilare continuamente sul comportamento di tali soggetti, non essendo pure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non cogliendoli sul fatto, facendo quindi ricadere sull'intera cittadinanza i costi ed i disagi per la continua pulizia straordinaria di tali aree;

**VERIFICATO** altresì che nelle zone di più frequente utilizzazione da parte dei sopraccitati soggetti si sono spesso verificati casi di grave danneggiamento del patrimonio comunale, come ad esempio rotture di recinzioni ed elementi di arredo urbano, effrazione di idranti ecc., togliendo di fatto i beni danneggiati dal pubblico utilizzo;

**RILEVATO** inoltre che ogni fenomeno generante qualsivoglia disvalore sociale, come ad esempio furti, truffe, vandalismi e simili, viene associato nell'immaginario collettivo e nella pubblica opinione alla presenza irregolare di detti gruppi di persone nell'abitato urbano;

**PRESO ATTO** pertanto che il persistere di tali comportamenti prolungati nel tempo genera quel senso di sfiducia nelle istituzioni per la mancanza di una pronta e celere risposta a tali atteggiamenti inopportuni, potenzialmente pericolosi e forieri di possibili tensioni con i residenti a causa del malinteso uso- quindi abuso, della cosa comune, a causa dell'assenza o dell'assoluta inadeguatezza di risposte giuridiche forti, certe e rapide fornite dall'atteggiamento giuridico, e che tale disagio trova spazio anche nelle cronache e nelle lettere dei lettori dei giornali locali;

**PRECISATO** che il disposto della presente Ordinanza non è costituito da qualsivoglia divieto di sosta di tipologia di veicoli, in particolare autocaravan, nei parcheggi comunali, né essa vuole disincentivare in alcun modo la pratica del turismo itinerante con veicoli ricreazionali, peraltro consentita e disciplinata dall'art. 185 del D. L.vo n° 285/92 (Codice della Strada), ma vuole essere unicamente un deterrente all'arbitrario e malinteso uso di tali veicoli ed all'utilizzo improprio della strada in funzione di una pratica quotidiana del bivacco sul suolo pubblico da parte di adulti e bambini con possibili situazioni critiche di carattere igienico sanitario;

**RICONOSCIUTA** alla situazione sopraddescritta carattere contingente quanto all'atipicità della stessa ed ai luoghi dove si determina ed altresì l'urgenza di provvedere per far cessare immediatamente tali

fenomeni ormai quotidiani e per dare una risposta efficace alle istanze dei cittadini che chiedono ripetutamente un'affermazione della presenza delle Istituzioni;

**VISTO** l'art. 54 del D. L.vo n° 267 del 18 agosto 2000, modificato dalla Legge n° 125 del 24 luglio 2008, in riferimento al potere d'Ordinanza del Sindaco per fronteggiare situazioni che accrescono e favoriscono l'insicurezza urbana;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 05 agosto 2008, che, all'art. 2 punto b, attribuisce al Sindaco la facoltà di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

**VISTA** la Legge n° 689 del 24 novembre 1981;

## **ORDINA**

**In tutto il territorio del Comune di Montecchio Maggiore è vietato il bivacco, da intendersi come uso improprio della strada e di sue pertinenze, a luogo di propria dimora con autocaravan, caravan, furgoni ed autoveicoli in genere in aree di parcheggio e sosta**

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste da altre norme per le violazioni alla presente Ordinanza sarà applicata, a norma dell'art. 7 bis, comma 1° del D. Lvo 18 agosto 2000, la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro. La quantificazione del pagamento in misura ridotta ex art. 16 Legge n° 689/81 modificato ed integrato dall'art. 6 bis della Legge n° 125 del 24 luglio 2008, verrà stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

**All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed ad interrompere con immediatezza il comportamento vietato, con ordine espressamente dato dagli organi di Polizia intervenuti. L'inottemperanza all'ordine dell'autorità di rimozione di eventuali rifiuti e/o di interrompere il comportamento in violazione alla presente Ordinanza verrà punito a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino dei luoghi provvederà direttamente l'Amministrazione con spese a carico dell'inadempiente.**

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza viene trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Vicenza, alla Questura di Vicenza, al Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza, alla Compagnia Carabinieri di Valdagno, al Comando della Stazione Carabinieri del Comune di Montecchio Maggiore, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale. Verrà data ulteriore pubblicità al presente provvedimento con pubblicazione nel sito internet comunale e mediante comunicato stampa agli organi d'informazione locali

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Montecchio Maggiore, le Forze di Polizia ed i soggetti abilitati ai controlli sono incaricati alla sorveglianza dell'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla residenza Municipale, 07 Agosto 2008

**IL SINDACO**  
**Maurizio Scalabrin**